**D.g.r. 12 gennaio 2018 - n. X/7701**
**Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Monza e Brianza (art. 16 c. 2bis, l.r. 26/2003)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare la Parte Quarta;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la delibera della Giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 «Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche »;

Visti:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: «*Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione*»;
- l'art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: «*Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*»;

Considerato che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la relazione di dettaglio prevista dal citato art. 16 comma 2bis della l.r. 26/2003;

Atteso che in base a quanto riportato al capitolo 14 del P.R.G.R. le relazioni di dettaglio delle Province possono «*contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità ai PTCP vigenti, o ai PTC dei Parchi regionali e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel P.R.G.R.*»;

Vista la d.g.r. n. 4366 del 20 novembre 2015 «Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali contenuta nel piano provinciale di gestione dei rifiuti adottato dalla Provincia di Monza e Brianza (art. 16 c. 2 bis, l.r. 26/2003)»;

Atteso che la d.g.r. n. 4366/2015 prescrive «che i criteri localizzativi relativi all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali, individuati sulla base della d.g.r. 10360 del 21 ottobre 2009, siano sostituiti con i criteri localizzativi così come definiti dal capitolo 14 del P.R.G.R. approvato con d.g.r. 1990 del 20 giugno 2014» e «che sia trasmessa agli uffici regionali, entro 60 giorni, la relazione adeguata secondo le indicazioni sopra riportate, per la successiva pubblicazione sul BURL, e la cartografia relativa all'individuazione delle aree idonee e non idonee nel formato indicato dagli uffici Regionali»;

Vista la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Monza e Brianza, trasmessa con nota prot. reg. n. T1.2016.0035961 del 13 luglio 2016;

Vista la richiesta di integrazioni regionale prot. n. T1.2016.0065746 del 22 dicembre 2016 con la quale sono stati richiesti chiarimenti e delucidazioni in merito ad alcuni dei criteri localizzativi aggiuntivi proposti;

Viste le integrazioni trasmesse con nota prot. reg. n. T1.2017.0044343 del 2 agosto 2017;

Atteso che la Provincia di Monza e Brianza non ha trasmesso gli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province, ai sensi del comma 2bis art. 16 della l.r. 26/2003;

Tenuto conto che nel caso di criteri già stabiliti dal PRGR, Regione ha già effettuato una valutazione, a livello regionale, sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire agli stessi, in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica e di pianificazione territoriale;

Ritenuto, pertanto, che, una diversa valenza dei criteri già stabiliti dal PRGR per tutto il territorio regionale al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni competitive nel mercato, da attribuire su base provinciale nell'ambito della verifica di coerenza prevista dalla l.r. n. 26/2003 in capo alla Regione, può essere riconosciuta in forza di specifiche caratteristiche di limitate porzioni territoriali;

Vista la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

Valutata la relazione di dettaglio della Provincia di Monza e Brianza e ritenuto di approvarne i contenuti sulla base delle risultanze istruttorie contenute e dettagliate nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

Stabilito che i criteri localizzativi aggiuntivi proposti dalla Provincia di Monza e Brianza ed approvati con la presente deliberazione si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della presente d.g.r. sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali, approvati con d.g.r. n. 4366/2015;

Ritenuto che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente delibera e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Monza e Brianza, alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

3. di stabilire che i criteri localizzativi aggiuntivi proposti dalla Provincia di Monza e Brianza ed approvati tramite la presente deliberazione si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi provinciali approvati con d.g.r. 4366/2015;

4. di stabilire che, successivamente all'eventuale aggiornamento del PTCP, la Provincia dovrà tempestivamente comunicare alla Regione le modifiche che possano incidere sulle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento alle variazioni relative ai criteri aggiuntivi approvati con la presente deliberazione

e ad eventuali nuovi criteri che, in virtù dello stesso nuovo PTCP, intenderà proporre;

5. di stabilire che la Provincia di Monza e Brianza provveda a trasmettere gli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento delle Province, come adempimento del comma 2bis art. 16 della l.r. 26/2003, nonchè gli shapefile dei criteri localizzativi provinciali, aggiuntivi rispetto a quelli regionali ed approvati con la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Provincia di Monza e Brianza;

7. di stabilire che la Provincia di Monza e Brianza provveda a pubblicare la citata relazione, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale;

8. di disporre la pubblicazione sul BURL della presente deliberazione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO A

**Istruttoria della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Monza e Brianza – Verifica di congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.**

**Introduzione**

Con d.g.r. n. 4366 del 20/11/2015 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 16 comma 2bis della l.r. 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali contenuta nel piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti adottato dalla Provincia di Monza e Brianza con d.c.p. n. 12/2014, con le seguenti prescrizioni:

- *"che i criteri localizzativi relativi all'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali, individuati sulla base della D.G.R. 10360 del 21 ottobre 2009, siano sostituiti con i criteri localizzativi così come definiti dal capitolo 14 del P.R.G.R. approvato con D.G.R. 1990 del 20 giugno 2014";*

- *"che sia trasmessa agli uffici regionali, entro 60 giorni, la relazione adeguata secondo le indicazioni sopra riportate, per la successiva pubblicazione sul B.U.R.L., e la cartografia relativa all'individuazione delle aree idonee e non idonee nel formato indicato dagli uffici Regionali".*

Con nota prot. n. 28505/2016 del 13/07/2016 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2016.0035961 del 13/07/2016) la Provincia di Monza e Brianza, facendo seguito a quanto disposto dalla d.g.r. n. 4366/2015, ha trasmesso la nuova relazione di dettaglio ai sensi dell'art. 16 c. 2bis della l.r. 26/2003.

Con nota regionale prot. T1.2016.0065746 del 22/12/2016 sono stati chiesti chiarimenti e/o integrazioni relativamente ai nuovi criteri localizzativi proposti dalla Provincia, al fine della verifica di coerenza con il PRGR; è stata inoltre ribadita la richiesta di trasmissione, laddove disponibili, degli shapefile richiesti tramite il Tavolo di coordinamento con le Province.

La Provincia di Monza e Brianza, con nota prot. n. 28681 del 02/08/2017 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2017.0044343 del 02/08/2017) ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni regionali di cui alla nota del 24/06/2016. Si sintetizzano di seguito le osservazioni regionali e le controdeduzioni della Provincia meglio dettagliate nelle citate note:

| Criterio proposto | Integrazioni/chiarimenti richiesti | Controdeduzioni provinciali |
|---|---|---|
| "Ambiti destinati ad attività agricola di interesse strategico" – art. 6 NTA PTCP (proposto criterio escludente, salvo che per impianti di smaltimento e gestione dei rifiuti se funzionali all'esercizio dell'attività agricola, nonché impianti di trattamento della frazione organica compreso il compostaggio verde; per tali impianti il criterio è penalizzante) | Il PRGR prevede già un criterio escludente che si applica alle aree con destinazione urbanistica agricola individuate dai PGT/PRG o dal PTC dei parchi, che invece non si applica a determinate categorie impiantistiche (più ampie rispetto a quelle del criterio provinciale). Il criterio proposto risulta quindi in contrasto con quanto previsto dal PRGR che ha già disciplinato la tutela delle aree agricole, e dunque non approvabile. | Il criterio proposto in funzione della norma del PTCP è riferibile non a tutte le aree agricole, ma agli "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" definiti in conformità alla l.r. 12/2005 per le quali la scelta di rendere più restrittiva la localizzazione degli impianti rifiuti si configura come una specifica norma di valorizzazione, di uso e tutela. |
| "Aree allagabili con tempo di ritorno di 100 anni" – art. 8 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | Il PRGR prevede già un criterio escludente relativo alle aree allagabili con scenario frequente e poco frequente individuate dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni. Il PRGR ha già disciplinato la tutela delle aree allagabili, e dunque il criterio proposto non si ritiene approvabile. | - |
| "Aree a diversa suscettività al fenomeno degli occhi pollini" – art. 8 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Nulla da segnalare. | - |
| "Elementi geomorfologici" – art. 11 NTA PTCP (proposto criterio escludente per ambiti vallivi, orli di terrazzo, creste di morena e geositi) | Si ritiene approvabile il criterio escludente proposto relativamente agli ambiti vallivi, orli di terrazzo e creste di morena (nelle modalità previste dal PTCP), mentre per i geositi non viene prevista dal PTCP nessuna tutela aggiuntiva rispetto a quelle già esistenti. | - |
| "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica di rilevante valore storico culturale" – artt. 13, 15, 17, 18 e 23 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | Si ritiene non approvabile come "escludente" il criterio proposto, ma dati i caratteri di indirizzo (quindi non prescrittivi) delle norme del PTCP, si ritiene di assegnare il carattere "penalizzante" a tale criterio. | - |
| "Parchi e giardini storici" – art. 16 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | Si ritiene non approvabile come "escludente" il criterio proposto, ma dati i caratteri di indirizzo (quindi non prescrittivi) delle norme del PTCP, si ritiene di assegnare il carattere "penalizzante" a tale criterio. Resta, peraltro, fermo il criterio escludente previsto dal PRGR per i parchi e giardini tutelati dal D.Lgs. 42/2004. | - |
| "Luoghi della memoria" – art. 19 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Nulla da segnalare. | - |

| | | |
|---|---|---|
| "Idrografia artificiale" – art. 24 NTA PTCP (proposto criterio escludente per fascia di 50 m dalle sponde del Canale Villoresi e del Naviglio di Paderno) | Nulla da segnalare. | - |
| "Filari e siepi" – art. 25 NTA (proposto criterio penalizzante) | Nulla da segnalare. | - |
| "Alberi monumentali" – art. 26 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | Si chiede di chiarire se gli alberi monumentali in argomento siano già ricompresi in quelli tutelati dal PRGR (Beni paesaggistici individui ai sensi del D.Lgs 42/2004) o se siano individuati in virtù di altre normative statali o regionali; in tali casi, la tutela deriverebbe dalla norma stessa. In caso contrario, non essendo la norma del PTCP di carattere prescrittivo, si riterrebbe approvabile il criterio come "penalizzante". | Il riferimento è agli alberi iscritti nell'"Elenco degli alberi monumentali d'Italia" previsto dal DM 23/10/2014 del Ministero delle Politiche agricole e alimentari, la cui compilazione è di competenza regionale, ma già in precedenza di competenza provinciale e quindi ricompreso nel PTCP vigente. Si concorda nella declassazione del criterio come "penalizzante" |
| "Viabilità di interesse paesaggistico" – art. 28 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Nulla da segnalare. | - |
| "Rete verde di ricomposizione paesaggistica" – artt. 30, 31 e 32 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | Dalla lettura del PTCP, si rileva come alla costruzione della Rete Verde di ricomposizione paesaggistica abbiano contribuito anche i PIF, i PLIS e i parchi regionali, elementi già normati dal PRGR con criterio penalizzante; inoltre, il PTCP stesso, prevede che la Rete Verde abbia funzioni di Rete Ecologica Provinciale, per la quale il PRGR prevede un criterio penalizzante. Il criterio proposto appare dunque in contrasto con quanto stabilito dal PRGR e quindi non approvabile. Tuttavia, si richiedono maggiori precisazioni sulla composizione della Rete Verde, con particolare riferimento ad eventuali aree non riconducibili agli ambiti già trattati dal PRGR. Per le aree riconducibili ad ambiti già normati dal PRGR, si richiede se in alcuni contesti del territorio provinciale sia motivato un livello di tutela diverso e più restrittivo per specifiche motivazioni ambientali e/o di biodiversità. | Non vi sono aree della Rete Verde per le quali debba essere previsto un livello si tutela più restrittivo se non derivante da altri vincoli.<br>Tuttavia la norma del PTCP preclude interventi che comportino l'impermeabilizzazione del suolo, che non siano già previsti da atti di pianificazione comunale vigenti alla data di adozione del PTCP; è da chiarire se la declassazione dal escludente a penalizzante continui a garantire il rispetto di questa norma o ne possa risultare in contrasto. |
| "Ambiti di azione paesaggistica" – art. 33 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Nulla da segnalare. | - |
| "Ambiti di interesse provinciale" – art. 34 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Nulla da segnalare. | - |
| "Rete della mobilità dolce" – art. 35 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Nulla da segnalare. | - |

**Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia**

La Provincia di Monza-Brianza non ha trasmesso gli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio, per quanto riguarda i criteri localizzativi regionali del PRGR; tale invio è stato sollecitato con nota regionale prot.T1.2016.0065746 del 22/12/2016.

Si prescrive, quindi, in ogni caso:

- la trasmissione, nel caso fossero disponibili, degli shapefile richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province, come adempimento del comma 2-bis art. 16 della l.r. 26/2003, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente delibera;
- la ritrasmissione degli shapefile che saranno inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi;
- la trasmissione, di nuovi shapefile che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
- la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti;
- la trasmissione degli shapefile dei criteri localizzativi provinciali, approvati con il presente atto e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera.

**Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi provinciali**

Nella seguente tabella sono riportati i criteri proposti dalla Provincia nella propria relazione, con l'esito dell'istruttoria e le motivazioni, anche a seguito delle controdeduzioni avanzate dalla Provincia stessa sopra riassunte. I nuovi criteri sono stati valutati considerando la coerenza con i contenuti del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti. I nuovi criteri proposti sono approvati e saranno pertanto da applicare solo nel caso in cui la colonna "Esito istruttoria" riporti la dicitura "approvato", con le limitazioni e precisazioni di seguito indicate.

| Proposta relazione Provincia | Esito istruttoria | Motivazione |
|---|---|---|
| "Ambiti destinati ad attività agricola di interesse strategico" – art. 6 NTA PTCP (proposto criterio escludente, salvo che per impianti di smaltimento e gestione dei rifiuti se funzionali all'esercizio dell'attività agricola, nonché impianti di trattamento della frazione organica compreso il compostaggio verde; per tali impianti il criterio è penalizzante) | NON approvato | Si ribadiscono le motivazioni già evidenziate nella nota T1.2016.0065746 del 22/12/2016 (sopra riassunte) in quanto il criterio proposto risulta essere non coerente con la vigente pianificazione regionale di settore; inoltre, non essendo state fornite particolari motivazioni sito-specifiche a supporto di una maggiore salvaguardia di aree circoscritte, il criterio proposto si configurerebbe come una tutela generica di vaste porzioni del territorio provinciale. Pertanto, con riguardo alla pianificazione in tema di rifiuti il criterio non può essere approvato. |
| "Aree allagabili con tempo di ritorno di 100 anni" – art. 8 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | NON approvato | Vedi motivazioni di cui alla nota T1.2016.0065746 del 22/12/2016 e sopra riassunte. |
| "Aree a diversa suscettività al fenomeno degli occhi pollini" – art. 8 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Approvato | Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR. |
| "Elementi geomorfologici" – art. 11 NTA PTCP (proposto criterio escludente per ambiti vallivi, orli di terrazzo, creste di morena e geositi) | Approvato, relativamente agli ambiti vallivi, orli di terrazzo e creste di morena (nelle modalità previste dal PTCP) | Vedi motivazioni di cui alla nota T1.2016.0065746 del 22/12/2016 e sopra riassunte. |
| "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica di rilevante valore storico culturale" – artt. 13, 15, 17, 18 e 23 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | Approvato come PENALIZZANTE | Vedi motivazioni di cui alla nota T1.2016.0065746 del 22/12/2016 e sopra riassunte. |
| "Parchi e giardini storici" – art. 16 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | Approvato come PENALIZZANTE | Vedi motivazioni di cui alla nota T1.2016.0065746 del 22/12/2016 e sopra riassunte. |
| "Luoghi della memoria" – art. 19 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Approvato | Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR. |
| "Idrografia artificiale" – art. 24 NTA PTCP (proposto criterio escludente per fascia di 50 m dalle sponde del Canale Villoresi e del Naviglio di Paderno) | Approvato | Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR. |
| "Filari e siepi" – art. 25 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Approvato | Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR. |
| "Alberi monumentali" – art. 26 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | Approvato | La tutela deriva da norma statale (L. 10/2013, DM 23/10/2014) che si userà, dunque, come riferimento per l'applicazione. |
| "Viabilità di interesse paesaggistico" – art. 28 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Approvato | Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR. |
| "Rete verde di ricomposizione paesaggistica" – artt. 30, 31 e 32 NTA PTCP (proposto criterio escludente) | NON approvato | Il criterio escludente proposto risulta essere non coerente con la vigente pianificazione regionale di settore che per le aree costituenti la "Rete verde" desunte dalla Relazione del PTCP prevede già criteri penalizzati; anche per la Rete Ecologica Provinciale, di cui la "Rete verde" assume valore ai sensi del PTCP, il PRGR prevede, quindi, già criterio penalizzante. Inoltre, non essendo state fornite particolari motivazioni sito-specifiche a supporto di una maggiore salvaguardia di aree circoscritte, il criterio proposto si configurerebbe come una tutela generica di vaste porzioni del territorio provinciale. Pertanto, con riguardo alla pianificazione in tema di rifiuti il criterio non può essere approvato. |
| "Ambiti di azione paesaggistica" – art. 33 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Approvato | Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR. |
| "Ambiti di interesse provinciale" – art. 34 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Approvato | Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR |
| "Rete della mobilità dolce" – art. 35 NTA PTCP (proposto criterio penalizzante) | Approvato | Criterio derivante dal PTCP e coerente con il PRGR |

Di seguito sono, dunque, riepilogati i criteri proposti dalla Provincia di Monza e Brianza che vengono approvati; si sottolinea che, per l'applicazione dei criteri, fa fede il dettaglio riportato negli articoli delle norme o delle "Norme del Piano" del PTCP a cui fanno riferimento (richiamati per comodità nella tabella sottostante), anche per quel che riguarda eventuali eccezioni all'applicazione dei criteri medesimi da essi derivanti:

| Criterio provinciale approvato | Tipo di criterio | Modalità di applicazione |
|---|---|---|
| "Aree a diversa suscettività al fenomeno degli occhi pollini" | PENALIZZANTE | Art. 8 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Elementi geomorfologici" (con riferimento a: ambiti vallivi, orli di terrazzo e creste di morena) | ESCLUDENTE | Art. 11 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica di rilevante valore storico culturale" | PENALIZZANTE | Artt. 13, 15, 17, 18 e 23 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Parchi e giardini storici" | PENALIZZANTE | Art. 16 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Luoghi della memoria" | PENALIZZANTE | Art. 19 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Idrografia artificiale" (con riferimento alla sola fascia di 50 m dalle sponde del Canale Villoresi e del Naviglio di Paderno) | ESCLUDENTE | Art. 24 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Filari e siepi" | PENALIZZANTE | Art. 25 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Alberi monumentali" | ESCLUDENTE | L. 10/2013, DM 23/10/2014 |
| "Viabilità di interesse paesaggistico" | PENALIZZANTE | Art. 28 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Ambiti di azione paesaggistica" | PENALIZZANTE | Art. 33 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Ambiti di interesse provinciale" | PENALIZZANTE | Art. 34 delle "Norme del Piano" del PTCP |
| "Rete della mobilità dolce" | PENALIZZANTE | Art. 35 delle "Norme del Piano" del PTCP |

Si prescrive la pubblicazione, da parte della Provincia di Monza e Brianza, della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nel presente Allegato, sul proprio sito istituzionale